

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ragione o denominazione sociale	LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.
Registro Unico degli Intermediari (RUI)	Numero di iscrizione D000027186 Data di iscrizione 1 febbraio 2007 Sezione D - BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, SIM E POSTE ITALIANE Qualifica con cui il soggetto opera BANCA

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

In tema di regole generali di comportamento durante l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, l'Intermediario ha l'obbligo di:

- consegnare al Contraente/Aderente l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, nonché di metterlo a disposizione del pubblico nei locali delle proprie filiali e di pubblicarlo sul proprio sito internet;
- consegnare l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente/Aderente;
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente/Aderente o dell'Assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;
- informare il Contraente/Aderente qualora il prodotto assicurativo risponda alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- valutare se il Contraente/Aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente/Aderente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

In tema di regole generali di comportamento durante l'esercizio dell'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPS), l'Intermediario ha l'obbligo di:

- consegnare al Cliente/Contraente l'informativa precontrattuale Mifid (in luogo dell'allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza del prodotto d'investimento assicurativo proposto;
- informare il Contraente/Aderente se il prodotto è adeguato, in caso di vendita con consulenza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- informare il Contraente/Aderente se il prodotto è inappropriato, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- informare il Contraente/Aderente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa del Contraente/Aderente di acquisire comunque il prodotto, l'Intermediario ha l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2 del Codice.